

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PACINI, BOGGIO, LAI, VENTURI, BOMBARDIERI, FOSCHI, COLOMBO Ambrogio e FORNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1982

Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali collocati nella riserva di complemento

ONOREVOLI SENATORI. — Fra i sentimenti che determinano gli atteggiamenti nei confronti delle Forze Armate c'è sempre, principalmente, un sentimento di gratitudine verso chi compie il proprio dovere con slancio ed abnegazione a vantaggio di tutta la collettività.

È in funzione, appunto, dei sentimenti che ci ispirano che desideriamo segnalare come alcuni provvedimenti legislativi adottati negli ultimi anni abbiano involontariamente sortito l'effetto di discriminare talune categorie nei confronti di altre.

Tale è il caso degli ufficiali collocati nella riserva di complemento che, a differenza di quanto previsto per altri ufficiali di complemento appartenenti ad altri ruoli, non hanno diritto ad ulteriore promozione.

La categoria della riserva di complemento comprende quegli ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento, ovvero avendo cessato il servizio

permanente effettivo senza avere maturato il minimo pensionabile, hanno obblighi solamente in caso di guerra.

Questi ufficiali, che costituiscono un concreto legame tra realtà civile e realtà militare, rappresentano un valore sociale, particolarmente difeso in molte democrazie moderne.

La norma generale prevede che gli ufficiali di complemento in condizioni normali possano progredire in carriera fino al grado massimo di tenente colonnello.

Tale norma generale è stata, però, superata da tre provvedimenti legislativi adottati negli ultimi decenni e più precisamente:

dalla legge n. 1148 del 1964, che prevede l'avanzamento fino al grado massimo di colonnello per gli ufficiali di complemento dei Ruoli d'onore;

dalla legge n. 574 del 1980, che prevede analoga agevolazione per gli ufficiali di complemento dei Ruoli ad esaurimento;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalla legge n. 434 del 1980, che prevede l'avanzamento per tutti gli ufficiali di complemento che successivamente all'8 settembre 1943 abbiano combattuto per almeno tre mesi in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione.

Ne consegue che oggi esistono ufficiali di complemento con il grado di colonnello ed altri che, senza alcun demerito e, anzi, molto spesso con elevati titoli di professionalità loro derivanti dall'aver frequentato corsi di istruzione a livello di Alleanza atlantica, pos-

sono al massimo aspirare al grado di tenente colonnello.

Onde ovviare a tale involontaria ingiustizia e per attribuire a tutti gli ufficiali di complemento lo stesso riconoscimento morale, riteniamo doveroso sottoporre all'approvazione del Parlamento il presente disegno di legge che, avendo valore ai soli fini morali e giuridici, non comporta alcun onere finanziario a carico dello Stato.

Il disegno di legge consta di un articolo 1 nel quale si stabiliscono sia il principio che le modalità di tale avanzamento, seguito da un secondo articolo concernente la data dell'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Agli ufficiali della riserva di complemento che abbiano maturato tre anni di anzianità nella riserva è conferita, *una tantum*, la promozione al grado superiore previo parere della commissione di avanzamento fino al grado massimo di colonnello o corrispondente.

Identica promozione sarà conferita a coloro che matureranno successivamente la predetta anzianità.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.